



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 11/05/10, il ricorrente, premesso di essere cointestatario di un rapporto di mutuo – originariamente contratto con altro intermediario e da questi successivamente ceduto all'odierno resistente - stipulato in data 30/05/94 per l'importo di € 51.645,69, con durata quindicennale, finalizzato all'acquisto di prima casa, lamenta l'illegittimo addebito di interessi superiori al tasso dell'8% di cui all'art. 1, comma 2, L. 24 del 2001 e chiede per tale ragione la condanna dell'intermediario alla restituzione di complessivi € 4.774,69, oltre interessi su tale importo dai singoli pagamenti all'effettiva restituzione.

A tal fine espone di avere appreso, da un'associazione di consumatori cui aveva sottoposto l'andamento delle relative rate, che al rapporto veniva applicato il tasso del 9,96% annuo, in luogo del tasso dell'8% dovuto ai sensi della normativa



sopra citata e di avere perciò richiesto all'intermediario con il quale aveva stipulato il contratto., tramite un legale di propria fiducia, la restituzione di quanto versato in eccedenza.

In seguito, preso atto che il rapporto era stato ceduto ad altro intermediario, ha rinnovato in data 19/05/09 la medesima richiesta all'odierno resistente, il quale l'ha accolta limitatamente alle successive rate, assumendo come necessaria la previa richiesta dell'interessato ed il ricevimento della sua comunicazione 30/04/09 contenente l'autocertificazione dei requisiti di legge, il cui modulo era stato inviato dallo stesso intermediario al cliente solo a seguito di raccomandata di questi nel febbraio dello stesso anno.

Con controdeduzioni in data 2/07/10, l'intermediario ha opposto di aver dato seguito alla richiesta del cliente non appena ricevuta la necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge, come comunicato al cliente con nota del 7/07/09.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 1, L. 24 del 2001, l'intermediario rileva che, mentre l'applicazione del tasso del 9,96% ivi previsto (comma 3) per la generalità dei casi opererebbe automaticamente e la relativa applicazione andrebbe effettuata autonomamente dall'intermediario, il tasso dell'8%, pure ivi previsto (comma 2) per i muti destinati all'acquisto o ristrutturazione della prima casa e di importo fino a £ 150.000 (lire centocinquanta milioni), opererebbe invece solo in presenza di specifici presupposti e della previa dimostrazione, a cura dell'interessato, della relativa sussistenza, a ciò conseguendo, a dire del resistente, la decorrenza del relativo beneficio solo da epoca a ciò successiva, come avvenuto nella specie.

In ragione di quanto precede l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

DIRITTO

In rito occorre premettere che la presente controversia, pur traendo origine da un contratto di mutuo stipulato in epoca (1994) ampiamente antecedente il 1°/01/07, rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Questo Collegio ritiene infatti che la previsione dell'art. 4 della Sez. I^a delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/09, secondo cui: *“Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*, non ne preclude la cognizione di controversie relative a condotte che, pur originatesi in epoca antecedente, non siano ancora esaurite alla data costituente il termine iniziale di sua competenza (v. ABF decisione 901 del 6/09/10), come appunto nel caso di specie.

Venendo al merito della controversia, si deve rilevare come l'assunto dell'intermediario concernente la pretesa subordinazione dell'applicabilità del tasso di sostituzione dell'8% alla previa richiesta dell'interessato ed alla dimostrazione della sussistenza dei relativi requisiti di legge, non trovi fondamento nella normativa di cui alla L. 24 del 2001.

L'art. 1, comma 2, del D.L. 29/12/00 n. 394, convertito in L. 27/02/01 n. 24, testualmente dispone: *“...(omissis)... il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso ...(omissis) ... in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato dal comma 3 (che prevede il meccanismo di determinazione del tasso di sostituzione del 9,96% con riferimento ai buoni del Tesoro e per il periodo ivi considerato, n.d.r.). Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire ...(omissis) ...accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni,(omissis)...La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001”*.

L'uso delle espressioni *“... il tasso degli interessiè sostituito...”*, *“Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8% ...”* e *“La sostituzione di cui al presente comma ... si applica ...”*, contenute nella previsione di legge sopra citata e, segnatamente, l'utilizzo del presente indicativo nelle forme verbali prescelte dal Legislatore in tali locuzioni, è di per sé idoneo, secondo i principi generali che disciplinano l'esegesi delle fonti normative di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, a chiarire che sia il tasso del 9,96% di cui al comma 3, sia anche il tasso dell'8% di cui al comma 2, si applicano a partire dalle rate *“che scadono successivamente al 2 gennaio 2001”*, senza che, per il secondo di essi, su tale decorrenza incida il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

momento di produzione, da parte dell'interessato, della necessaria documentazione in ordine ai prescritti requisiti.

La verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del tasso di sostituzione dell'8%, ovviamente necessaria per usufruire di tale ulteriore agevolazione, si pone dunque come condizione di applicabilità dell'agevolazione stessa, ma non incide in alcun modo, nulla essendo in tal senso previsto nella disposizione sopra citata, sulla relativa decorrenza, il cui termine iniziale resta fissato nella parte conclusiva del comma 2 dell'art. 1 L. 24/01 con riferimento alle rate aventi scadenza successiva al 2 gennaio 2001.

Nessun argomento contrario a tale, peraltro agevole, lettura della norma *de qua* è dato ricavare dalla circolare ABI 03/04/01 prodotta dall'intermediario.

Nella stessa è infatti correttamente precisato soltanto quanto segue: *"l'ulteriore abbattimento del tasso all'8% opera invece solo in presenza di specifici presupposti. Tenuto conto che le banche, ...(omissis)..., non hanno necessariamente certezza sulla attuale ricorrenza di tutti i requisiti prescritti dalla norma appare giustificata la richiesta di una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" ...(omissis)...contenente l'attestazione dei suddetti requisiti"*, ma senza che venga in alcun modo subordinata, nelle indicazioni date dall'ABI con tale circolare, la decorrenza della relativa agevolazione al ricevimento della dichiarazione sostitutiva.

Dalla stessa circolare si evince inoltre che l'Associazione di categoria aveva anche inviato in allegato un *"fac simile della lettera da inviare alla clientela"* (cfr. ivi, sub *Il Principali aspetti operativi, n. 11 Modalità per l'applicazione del tasso di sostituzione e certificazione da parte del cliente dei requisiti previsti dalla legge*) potenzialmente interessata all'applicazione del tasso sostitutivo dell'8%, per ottenerne la dichiarazione comprovate il possesso dei requisiti di legge, il che rende ancor più manifesta l'infondatezza dell'assunto sostenuto anche in questa sede dall'intermediario che, non avendo inviato alcuna comunicazione al ricorrente, come è incontestato, pretenderebbe di avvantaggiarsi del ritardo che ne è conseguito.

La dovuta osservanza del generale obbligo di interpretazione ed esecuzione secondo buona fede del contratto (v., ad es., Cass. 18/09/09 n. 20106), ivi ovviamente incluse ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. le relative integrazioni, nonchè delle disposizioni regolamentari vigenti in tema di correttezza e trasparenza nei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rapporti con la clientela, avrebbe invece dovuto indurre l'intermediario ad inviare la detta richiesta di dichiarazione sostitutiva, ovvero, quantomeno, a riscontrare positivamente la richiesta dell'odierno ricorrente, riconoscendo l'applicazione del tasso sostitutivo dell'8% con effetto dalla rata successiva al 2 gennaio del 2001, una volta verificata, come in questa sede è incontestato che sia, la sussistenza dei requisiti di legge in capo al cliente.

Si deve solo aggiungere che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), il relativo termine prescrizione ordinario (art. 2946 cod. civ.) non è decorso (Cass. 9/06/08 n. 16612).

In ragione di quanto precede e rilevato che l'intermediario non ha contestato i conteggi predisposti dal ricorrente sull'ammontare degli interessi dovuti in quanto indebitamente corrisposti, il ricorso deve essere integralmente accolto con condanna dell'intermediario stesso alla restituzione dell'importo di € 4.774,69, oltre interessi legali dai pagamenti delle singole rate al soddisfo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE